



CGIL

a cura della CGIL www.cgil.it

SPI CGIL

Povera Italia. Povero Mezzogiorno

CGIL **SPI** — Il milione di lavoratori e pensionati, riempiendo le piazze il giorno dello sciopero generale proclamato dalla CGIL, hanno detto alto e chiaro come sia urgente sconfiggere la politica del governo, che divide il Paese e frantuma la società. Non è solo la crisi economica a far diminuire gli investimenti pubblici per lo sviluppo e la sicurezza sociale, a cominciare dal Mezzogiorno dove l'occupazione è ai minimi storici; i flussi migratori sono ripresi massicciamente; una famiglia su tre è al di sotto della soglia di povertà, le imprese chiudono stritolate dalla stretta creditizia. La causa prima è la scelta del governo di usare le risorse che erano programmate per realizzare il riequilibrio economico e sociale del Paese (è l'impegno previsto dall'art. 119 della Costituzione) come un bancomat per tappare i buchi del bilancio e per interventi clientelari. Lo dimostra la vicenda del Fondo Aree Sottoutilizzate (Fas) finanziato dal governo Prodi con 63 miliardi di euro e saccheggiato dall'esecutivo Berlusconi per 36 miliardi. Sono stati tagli e spostamenti per finanziare la spesa corrente di Presidenza del Consiglio e ministeri, nonostante un voto parlamentare che ne chiedeva il ripristino per destinarlo al rilancio delle imprese e dell'occupazione giovanile nel Sud.

Ora è la volta dei 27 miliardi delle risorse Fas programmate dalle Regioni, che subiscono un boicottaggio fatto di lungaggini burocratiche e procedurali non solo da parte del ministro Scajola, ma anche del Cipe presieduto dall'on. Micciché. Forti sono state le proteste delle Regioni, dal Molise all'Emilia, dalla Puglia alla Val d'Aosta e della stessa Conferenza delle Regioni. Molte amministrazioni, in attesa degli stanziamenti Fas, hanno già anticipati fondi (per opere pubbliche; a sostegno della produzione e del lavoro; per politiche sociali, anche sulla spinta di una estesa contrattazione sociale e territoriale, promossa dallo Spi e dalla CGIL) e questo crea non piccolo problemi di tenuta dei bilanci. Il fatto è che le casse dello Stato sono vuote.

La Sicilia, unica regione per la quale il Cipe ha reso operativo il Fas per 4 miliardi, ha di fatto a disposizione 590 milioni di euro che arriveranno, però, nel 2012. Intanto anticipa la Regione con risorse proprie e prestiti bancari. È proprio il caso di dire: povera Italia, povero Mezzogiorno.

MARIO SAI

SPI-CGIL NAZIONALE

INCA CGIL

La totalizzazione dei periodi assicurativi

INCA — Il lavoratore che, nel corso della vita, ha svolto diversi lavori - dipendente, autonomo e parasubordinato - può totalizzare la contribuzione versata, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006.

La totalizzazione consente, infatti, di cumulare/sommare i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni pensionistiche, al fine di conseguire un'unica pensione. La totalizzazione è completamente gratuita ed è alternativa alla ricongiunzione, di solito onerosa.

Il ricorso alla totalizzazione è consentito per perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia, al raggiungimento del 65° anno d'età (sia per gli uomini che per le donne) se si hanno almeno 20 anni di contributi, oppure i 40 anni di contribuzione che permette il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Va precisato, comunque, che possono essere totalizzate le gestioni con almeno 3 anni di contribuzione previdenziale. Si può ricorrere alla totalizzazione anche per conseguire la pensione di "inabilità assoluta e permanente" o "indiretta ai superstiti", cumulando la contribuzione versata in qualunque gestione, anche se inferiore a 3 anni.

La facoltà di totalizzare viene però esclusa per il conseguimento della pensione di anzianità con 35 anni di contributi, dell'assegno ordinario d'invalità e dell'inabilità alla specifica mansione.

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda, da presentare all'Ente di ultima iscrizione dell'assicurato.

Per calcolare l'importo della pensione totalizzata, ciascuna gestione determina la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore e il calcolo viene effettuato con il sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore raggiunge in un ente previdenziale pubblico (Inps, Inpdap, ecc.) "il diritto ad autonoma pensione", il trattamento pensionistico di propria competenza viene calcolato con il sistema retributivo o misto, in base all'anzianità contributiva complessiva posseduta al 31 dicembre 1995.

CATERINA DI FRANCESCO - AREA PREVIDENZA E ASSISTENZA DELL'INCA

SISTEMA SERVIZI CGIL

Lavoratori svantaggiati, che dice la legge



— "Lavoratore svantaggiato" Chi può essere definito tale?

"Qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro". Così recita la legge sul mercato del lavoro (L.276/2003), mutuando tale definizione dal regolamento CE del 2204/2002. Ma a parlare di lavoratore "svantaggiato" è stata prima ancora la legge sulle cooperative sociali del 1991.

L'attuale legislazione distingue il lavoratore disabile dal lavoratore svantaggiato: due concetti diversi e due normative diverse.

Volendoci soffermare sui lavoratori svantaggiati, per aiutare a fare un po' di chiarezza, dobbiamo rifarci all'elenco - molto vasto e molto eterogeneo - contenuto nel regolamento Cee ed inglobato nella legge in vigore sul mercato del lavoro (la l.276) e ai

soggetti svantaggiati previsti dalla legge (381/91).

Secondo queste normative, "svantaggiati" sono coloro che hanno una (potenziale e) particolare difficoltà a trovare un posto di lavoro. Vediamoli:

- giovani con meno di 25 anni, o giovani che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, mai impiegati;
- extracomunitari che si spostino all'interno della Comunità europea alla ricerca di un'occupazione;
- lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare la lingua, la formazione o l'esperienza lavorativa per un'occupazione;
- lavoratori che intraprendono o riprendono (non essendo riusciti a conciliare lavoro e famiglia) un'attività lavorativa, senza lavoro da almeno due anni;
- adulti che vivono soli con uno o più figli a carico;

- lavoratori privi di un titolo di studio secondario o che abbiano compiuto 50 anni, privi di un lavoro o in procinto di perderlo;
- lavoratori affetti, al momento o in passato, da una dipendenza prevista dalla legge;
- lavoratori che hanno scontato una pena detentiva e che non abbiano ottenuto un impiego;
- lavoratrici residenti in zone nella quale il tasso medio di disoccupazione supera il 100% della media comunitaria da almeno due anni e dove la disoccupazione femminile abbia superato il 150% quella maschile nei due dei tre anni precedenti;
- disoccupati di lunga durata, per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti, con meno di 25 anni d'età;
- invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici o in trat-

tamento psichiatrico;

- minori in età lavorativa con difficoltà familiari;
- condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione in base alle leggi in vigore.

Per facilitare il collocamento lavorativo dei soggetti svantaggiati, la legge sul mercato del lavoro prevede all'art. 13 che si attuino convenzioni tra le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e gli enti locali. E che le agenzie, sempre per agevolare l'occupazione di questi soggetti, possano, nei casi espressamente previsti, operare in deroga alla legislazione. In realtà si vuole favorire in queste persone la ricerca attiva del lavoro e l'acquisizione della formazione professionale necessaria, rigettando il ricorso a interventi assistenzialistici.

FRANCO RUSSO - COORDINAMENTO NAZIONALE UVL SISTEMA SERVIZI CGIL